

Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalità per l'esercizio del diritto di interpello del contribuente (Legge 27.07.2000, n. 212)

Art. 1 ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, per i tributi di propria competenza, richieste di pareri in merito alla corretta interpretazione di norme per le quali si possano ravvisare obiettive condizioni di incertezza. Detta richiesta è indirizzata al Comune competente e va spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2 contenuto dell'istanza

1. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
- b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Nella richiesta di parere deve essere esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

Art. 3 termine per la risposta degli uffici

Il parere dell'Ufficio destinatario dell'istanza è comunicato, entro 120 gg dal ricevimento della richiesta, al contribuente mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione si intende effettuata alla data di spedizione.

Art. 4 efficacia delle comunicazioni

L'istanza di cui all'articolo 1, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione delle raccomandate da parte del Comune. Le richieste istruttorie da parte del Comune si intendono eseguite al momento della ricezione delle raccomandate da parte del destinatario.

Art. 5 effetti del parere dell'Ufficio

Il parere emesso dall'Ufficio competente, scritto e motivato, vincola l'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora esso non sia inviato al contribuente entro il termine e nei modi di cui all'articolo 3 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Art. 6 istanza congiunta

È ammessa l'istanza presentata da più soggetti interessati. In tal caso la risposta notificata nei modi di cui all'articolo 3 anche ad uno solo dei richiedenti è efficace anche nei confronti di tutti gli altri cointeressati risultanti dall'istanza di cui all'articolo 1.

Art. 7 limiti all'emissione di atti impositivi

1. Per i comportamenti posti in essere successivamente rispetto alla spedizione dell'istanza di cui all'articolo 1, il comune non procede all'emissione di atti impositivi o sanzionatori in difformità della risposta nei confronti dei contribuenti che, a seguito dell'istanza di cui all'articolo 1 si siano conformati al parere dell'amministrazione o, in caso di mancata risposta entro i 120 gg., si siano conformati al comportamento prospettato all'amministrazione.

2. Per i comportamenti posti in essere successivamente rispetto alla data di spedizione dell'istanza di cui all'articolo 1, ritenuti non corretti da parte dell'amministrazione e dai quali derivi un debito di imposta, il comune procederà al recupero della sola imposta e degli interessi eventualmente maturati, senza l'applicazione di sanzioni. Qualora il contribuente non si uniformi al parere dell'amministrazione, i comportamenti posti in essere successivamente rispetto alla notifica della stessa saranno ritenuti colpevoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cointeressati di cui all'articolo 6 a seguito della notifica della risposta ad uno solo dei richiedenti.

Art. 8 mutamenti di parere dell'Ente

1. I mutamenti di parere dell'Ente su argomenti sottoposti agli uffici competenti con le modalità previste dall'articolo 1 devono essere portati a conoscenza dei contribuenti interessati con raccomandata con avviso di ricevimento ed hanno efficacia nei loro confronti a decorrere dal periodo di imposta successivo rispetto a quello di ricevimento della raccomandata.
2. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i mutamenti di parere dovuti a modifiche legislative o regolamentari intervenute successivamente rispetto alla data di notifica della risposta dell'Ente.